



Decreto prot. n. 7599/I/003

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 10450/I/003 del 24.5.2010 di emanazione del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca;

RICHIAMATA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare:

- l'art. 29, comma 11, entrato in vigore il 29 gennaio 2011 che ha abrogato l'articolo 51, comma 6 della Legge 449/2007 che istituiva gli assegni di ricerca e dal quale discendeva la normativa applicativa costituita dal D.M. 11.2.1997, dal D.M. 26.2.2004 e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca;
- l'art. 22 che istituisce gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca prevedendone una nuova disciplina da normare in apposito regolamento;
- l'art. 22, comma 7, della stessa Legge che prevede che con decreto del Ministro sarà determinato l'importo minimo degli assegni;

DATO ATTO che è necessario procedere ad una revisione integrale della disciplina della materia;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 4.4.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 5.4.2011 che hanno approvato un nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca con decorrenza immediata;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il nuovo **REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA** nel testo deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 4 e 5.4.2011.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Il testo del nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è contestualmente pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Art. 4

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca” emanato con Decreto Rettorale prot. n. 10450/I/003 del 24.5.2010.

Bergamo, 8.4.2011

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

Emanato con DR 7599/I/003 del 8.4.2011

C A P O I - Norme Generali -

Articolo 1 Oggetto, requisiti e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università di Bergamo, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 a seguito di pubbliche selezioni.

Possono essere destinatari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento.

L'Università istituisce assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca.

Il Senato Accademico dispone annualmente, la ripartizione fra le aree scientifico-disciplinari in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo e secondo i criteri e le modalità di cui al capo II del presente regolamento.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2 Durata, rinnovo e proroga

Gli assegni possono avere una durata tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati compreso l'eventuale rinnovo non può comunque essere superiore a quattro anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata del relativo corso.

Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.

Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite degli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

Ove previsto prima della scadenza del termine di durata dell'assegno il Consiglio della struttura di ricerca, su richiesta del tutor scientifico, può proporre la proroga per un ritardo nella conclusione del progetto di ricerca stanziando idonei fondi.

Articolo 3

Importo

L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi.

L'importo minimo è stabilito dal decreto del Ministro ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 30.1.2010 n. 240, mentre l'importo massimo lordo complessivo è fissato in € 26.000,00 oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Nel caso di particolari progetti per i quali si volesse determinare un importo superiore a tale limite, dovrà essere richiesta una deroga motivata da deliberare in Consiglio di Amministrazione.

L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili. L'ultima rata è erogata a seguito della consegna della relazione finale.

Articolo 4

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

I titolari degli assegni sono assegnati alla singole Strutture di ricerca e sono utilizzati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dalla Struttura di ricerca come compatibili con i programmi di ricerca della Struttura di ricerca stesso. I titolari degli assegni possono prendere parte a tutte le attività programmate dalla Struttura di ricerca per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.

I titolari degli assegni svolgono attività di ricerca e possono fare parte delle commissioni degli esami di profitto, in qualità di cultori della materia.

La Struttura di ricerca è tenuta a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno della Struttura di ricerca e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal tutor ed approvata dal Consiglio della Struttura di ricerca.

Al termine del contratto il titolare di assegno dovrà presentare al Consiglio della Struttura di ricerca una relazione sull'intera attività svolta.

E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio della Struttura di ricerca. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio della Struttura di ricerca o di fondi di ricerca assegnati agli appartenenti alla Struttura di ricerca.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor e/o dal Consiglio della Struttura di ricerca, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato. I contratti devono inoltre prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni che dovrà immediatamente essere comunicata al Rettore dal tutor o dal Direttore della Struttura di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 6;
- valutazione negativa espressa dal Senato Accademico sull'attività di ricerca.

Articolo 5

Responsabile delle attività di ricerca (tutor) dei titolari degli assegni

Il Senato Accademico individua, su proposta del Consiglio della Struttura di ricerca, per ogni titolare di assegno, un professore o ricercatore di ruolo (tutor) sotto la cui direzione scientifica sono svolte le attività di ricerca previste dal contratto.

Articolo 6

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare anche con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, instaurati con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto presso l'Università di Bergamo per un massimo di 6 crediti previa autorizzazione del Consiglio della Struttura di ricerca.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura di ricerca, a condizione che l'attività:

1. sia occasionale e di breve durata;
2. non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
3. non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio di Struttura di ricerca, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per gravidanza e puerperio, il rapporto di lavoro è conseguentemente prorogato, per effetto dell'obbligo di astensione di cui sopra, per un massimo di 180 giorni.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 gg. in un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa della suddetta sospensione.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 7

Tattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 8

Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato, per ciascuna Università, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

C A P O II

- Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni -

Articolo 9

Finanziamento

Nel bilancio di previsione è determinato lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento diretto degli assegni.

Il Senato Accademico può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Ulteriori assegni di ricerca possono essere finanziati su fondi esterni acquisiti al bilancio universitario. Tali assegni vengono attribuiti alle aree e ai settori disciplinari indicati nell'atto di acquisizione dei fondi esterni e per la realizzazione delle attività di ricerca che costituiscano il presupposto della loro acquisizione.

Articolo 10

Programmazione e ripartizione

Il Senato Accademico, previa un'organica attività istruttoria procede annualmente a:

- determinare il numero, la durata e l'importo degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio;
- individuare le aree scientifico-disciplinari, tenuto conto della programmazione dei docenti e dei ricercatori in ruolo per i vari settori scientifico-disciplinari e delle esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per l'Ateneo, sia ai settori riconosciuti di importanza strategica per l'attuazione dei piani di sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi concordati in base a rapporti convenzionali con enti sovventori;
- individuare le Strutture di ricerca presso le quali i titolari di assegni dovranno svolgere la loro attività di ricerca, tenuto conto anche delle capacità ricettive delle strutture e della loro dotazione di attrezzature;
- designa, per ogni assegno, su proposta della Struttura di ricerca interessata, un professore o ricercatore di ruolo come responsabile scientifico delle attività di ricerca previste dal contratto (tutor), sotto la cui direzione il titolare di assegno dovrà svolgere la sua attività.

C A P O III

- Selezioni pubbliche -

Articolo 11

Richiesta di attivazione delle selezioni

Dopo la comunicazione dell'attribuzione da parte degli organi accademici competenti per l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento degli assegni, il Consiglio della Struttura di ricerca, nel quale il titolare dell'assegno deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare:

- gli obiettivi generali di un programma di ricerca coerente con le motivazioni per le quali è stato assegnato il singolo assegno. Nelle linee dovranno essere altresì indicati i mezzi e le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione dalla Struttura di ricerca e gli eventuali fondi, finalizzati per i periodi di soggiorno all'estero, da imputare sul Bilancio della Struttura di ricerca;
- il titolo di studio per l'accesso ed eventuali titoli preferenziali;
- il programma del colloquio e le materie sulle quali dovranno vertere i titoli dei candidati;
- le Università e le istituzioni scientifiche presso le quali desidera sia data pubblicità alla selezione.

Articolo 12 Requisiti

Per partecipare alle selezioni i candidati:

- non possono avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso nei confronti di un professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- oltre ai requisiti indicati nel precedente art. 1, comma 2, è richiesta l'età non superiore ai 40 anni.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 13 Valutazione

I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:

a) 60 punti per i titoli così ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;

b) 40 punti per il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 14 Colloquio e graduatoria di merito

La commissione alla prima riunione, stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, sarà affisso nella sede degli esami.

Il bando di selezione potrà prevedere che per i candidati residenti all'estero sarà possibile effettuare il colloquio in videoconferenza.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

Articolo 15 **Selezione**

Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 40 a disposizione per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 18, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato.

Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vi è stata l'approvazione atti.

Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in rate mensili di uguale ammontare.

Articolo 16 **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice, composta da 3 professori o ricercatori è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 17 **Pubblicità**

Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università di Bergamo (www.unibg.it) nonchè mediante invio del bando stesso, alle Università italiane e Istituzioni Scientifiche indicate dal Consiglio della Struttura di ricerca, ai sensi dell'art. 11, e sul sito della Conferenza dei rettori delle Università italiane www.cru.it.

E' prevista inoltre la pubblicazione sui siti web del Ministero e dell'Unione europea.

Su richiesta del Direttore di Struttura di ricerca, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 18 **Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università di Bergamo e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'U.O. Procedure concorsuali e selezioni - Via Dei Caniana, n. 2, 24127 Bergamo o per i candidati in possesso di una casella di posta elettronica certificata, spedite anche via e.mail all'indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@unibg.legalmail.it entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all'Albo Ufficiale dell'Università di Bergamo, ovvero, in caso di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella G.U..

Le domande dovranno contenere i seguenti dati:

- a) possesso della laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- b) eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) un elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea; ecc.) che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande;
- d) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

Articolo 19**Decadenza e risoluzione del rapporto**

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati eventuali differimenti della data di inizio.

Articolo 20**Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione**

Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

Articolo 21**Norma transitoria**

Al fine di permettere la transizione dalla precedente disciplina a quella introdotta dall'art. 22 della legge 240/2010 e garantire la continuità dell'attività di ricerca sarà possibile procedere al rinnovo per un anno degli assegni di ricerca contrattualizzati secondo la previgente disposizione in scadenza entro il 31.12.2011.

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari